

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 23 novembre 2018



## ANAS

Corriere Della Sera	23/11/18	P. 39	CONSTRUTTORI IN CRISI, LAVORI A RILENTO ANAS ANNULLA CONTRATTI PER 600 MILIONI	SAVELLI FABIO	1
---------------------	----------	-------	--	---------------	---

## APPALTI

Italia Oggi	23/11/18	P. 38	COSTI MANODOPERA ERRATI, SI' AL SOCCORSO ISTRUTTORIO		2
Italia Oggi	23/11/18	P. 38	AGGIUDICAZIONE REVOCATA PER ILLECITO PROFESSIONALE		3

## COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore	23/11/18	P. 30	COMMERCIALISTI, DOTTORI E RAGIONIERI FANNO ATTIVITA' DIVERSE	GALIMBERTI ALESSANDRO	4
-------------	----------	-------	--	--------------------------	---

## IDENTITÀ DIGITALE

Italia Oggi	23/11/18	P. 1	DOPO CITTADINI E IMPRESE, IDENTITA' DIGITALE PER I PROFESSIONISTI	DE STEFANIS CHIARA	5
-------------	----------	------	---	-----------------------	---

## INDUSTRIA 4.0

Sole 24 Ore	23/11/18	P. 31	INDUSTRIA 4.0 IN VERSIONE LARGE, ULTIMA CHIAMATA PER LE IMPRESE	PUOSI CRISTIANO MARGHERI N	6
-------------	----------	-------	---	-------------------------------	---

## START UP

Sole 24 Ore	23/11/18	P. 31	IMPRESE INNOVATIVE, BANDO DA 4 MILIONI	PRADERIO SERGIO	7
-------------	----------	-------	--	-----------------	---

# Costruttori in crisi, lavori a rilento

## Anas annulla contratti per 600 milioni

Da Condotte a Cmc, i gruppi in difficoltà finanziaria. Il rinvio di 1,8 miliardi al 2020

Novembre 2018, cantieri fermi in tutta Italia. La lista dei costruttori in crisi si allunga ogni giorno di più risparmiando solo Salini-Impregilo in un settore che contribuisce al 10% del Pil e occupa quasi 50 mila addetti. È scivolata in amministrazione straordinaria Condotte, è in concordato Astaldi. Come Grandi Lavori Fincosit che partecipa ai lavori dell'alta velocità ferroviaria Milano-Genova. Ha appena fatto domanda la Mantovani impegnata nel Mose, sono in situazione di forte stress finanziario Cmc Ravenna, che ha congelato il rimborso di due obbligazioni costringendo il socio di riferimento Lega Coop all'aumento di capitale. Come Trevi Finanziaria che suscita più di qualche grattacapo all'azionista parapubblico Cassa Depositi chiamato a sottoscrivere la ricapitalizzazione. Il disallineamento dei

flussi di cassa tra le risorse pubbliche destinate alle opere e gli investimenti dei privati per eseguirle — dettato anche dai ritardi con cui le amministrazioni danno il via libera all'esecuzione delle gare — sta mettendo in ginocchio l'intero comparto. Dietro l'angolo ci sono pesanti ripercussioni sociali con i sindacati edili in stato di perenne agitazione per evitare procedure di licenziamento collettivo.

In filigrana ci sono ancora altri due corollari: 1) Gli istituti bancari sono in fibrillazione con i loro esperti di ristrutturazioni chiamati a confrontarsi con i direttori finanziari delle aziende e i loro consulenti. Sono esposti con i general contractor per oltre dieci miliardi di euro, ma è una stima al ribasso perché non tiene conto delle migliaia di micro-imprese in subappalto

che rischiano di andare fuori mercato se salta una sola commessa; 2) I più grandi, come Astaldi indebitata per quasi 3 miliardi considerando le pendenze verso i fornitori, hanno preso diversi appalti anche all'estero contro-garantiti da Sace, controllata da Cdp, che rischia di avere pesanti minusvalenze a bilancio.

L'esito complessivo è il blocco quasi totale delle grandi opere, certificato da Anas, la maggiore stazione appaltante del Paese con Rfi, controllata di Fs. Negli ultimi 12 mesi ha sciolto contratti con le imprese per 600 milioni di euro, ma rischia di incartarsi in una serie di contenziosi con le aziende se dovesse proseguire con questa politica. Senza contare i costi di ricantierizzazione per i costruttori che dovessero subentrare, quantificabili in un 20% in più in media.

Diverse fonti registrano una concausa decisiva. I processi autorizzativi per le nuove opere sono stati lentissimi. Il contratto di programma 2016-2020 dell'Anas è slittato per quasi due anni a causa del lungo braccio di ferro tra il ministero delle Infrastrutture e quello delle Finanze per il calcolo del corrispettivo. Così non sorprende la decisione del governo Conte: ha spostato 1,8 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture stradali dal 2019 all'anno successivo. I cantieri sono fermi ovunque e non ha senso usarli subito nonostante si tratti di risorse già preventivate dal precedente esecutivo. Nella nota di aggiornamento al Def però questo governo ha inserito un'ottimistica previsione di investimenti per 150 miliardi nei prossimi 15 anni. Rischia di essere utopia.

**Fabio Savelli**  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le aziende italiane in difficoltà

Azienda	Ricavi		Rating			Situazione economica
	Anno	Milioni di euro	Agenzie	Attuale	Precedente	
Astaldi	2017	3.060	S&P/Fitch/Moody's	CCC-/CCC-/Caa2	CCC/B/Caa1	Concordato preventivo
Condotte	2016	1.315	Moody's	na.	B2 (aprile 2015)	Amministrazione straordinaria
Cmc Ravenna	2017	1.111				Stress finanziario
Trevi	2016	1.081	Cerved	rating rit. 30/7/18		Stress finanziario
Grandi Lavori Fincosit	2016	457				Concordato con riserva
Unieco	2016	273				Liquidazione coatta amministrativa
Mantovani	2016	185				Domanda di concordato. Rario d'az. in affitto
Toti	2016	45				Stress finanziario

cd5

Integrazione legittima su richiesta della stazione appaltante

## Costi manodopera errati, sì al soccorso istruttorio

**I**n un appalto pubblico è legittimo, in caso di errore materiale sulla comunicazione dei costi della manodopera, applicare il soccorso istruttorio. L'ha stabilito, in un parere di precontenzioso (delibera 30 ottobre 2018), l'Autorità nazionale anticorruzione per una gara relativa all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

**Era accaduto che il soggetto vincitore, pur avendo indicato separatamente nell'offerta economica (in attuazione dell'art. 95, comma 10 del dlgs n. 50/2016) i costi della manodopera, li aveva determinati in una somma molto più bassa (6.800 euro) rispetto alla stima compiuta dalla stazione appaltante pari a 33.500 euro). Il vincitore della gara aveva poi spiegato che aveva indicato il costo relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all'appalto nella sua globalità. La stazione appaltante e l'impresa, congiuntamente, hanno però chiesto all'Anac di chiarire se sia ammissibile consentire all'operatore economico di chiarire il costo della manodopera indicato nell'offerta e se la stazione appaltante possa quindi effettuare la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata.**

**In precedenti pareri (n. 417 e n. 420 del 2018) l'Anac ha ritenuto che il costo della manodopera costituisca una componente essenziale dell'offerta economica e che non sia pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio.**

**L'Anac, innanzitutto, ha precisato che, diversamente dai precedenti casi, la proble-**

matica segnalata è diversa in quanto riguarda l'errata indicazione di tali costi: l'operatore economico è infatti incorso in un errore materiale avendo indicato i costi della manodopera (6.800 euro) che prevede di sostenere per ciascun anno di affidamento, e non la somma complessiva relativa alla durata triennale del contratto (che ammonterebbe a 20.400 euro), senza tuttavia specificare l'unità di misura utilizzata (ovvero il costo annuale).

**In ogni caso, ha detto l'Anac, il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali formatosi sulla base della pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 19/2016, la stazione appaltante può chiedere di chiarire successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera. Infatti, così facendo non si pone in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera.**

**Pertanto, in caso di errata indicazione dei costi della manodopera può essere consentito all'operatore economico di fornire l'indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante.**

© Riproduzione riservata



## CDS SU CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE

### Aggiudicazione revocata per illecito professionale

**G**rave illecito professionale è ogni addebito subito dall'impresa in pregresse vicende professionali utile per le valutazioni della stazione appaltante, compresa la revoca di una aggiudicazione provvisoria cui era seguita l'esecuzione in via d'urgenza. Lo ha affermato il Consiglio di stato sezione quinta con la sentenza del 16 novembre 2018 n.6461 che riprende il tema dell'esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali.

I giudici, in primo luogo, hanno ricordato che giurisprudenza amministrativa va orientandosi, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, nel senso che le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all'amministrazione per valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura.

**Nel merito del caso esaminato, la sentenza ha precisato** che la revoca di una aggiudicazione provvisoria cui era seguita l'esecuzione in via d'urgenza è suscettibile di integrare il «grave errore professionale» e, per questa ragione deve essere comunicata alla stazione appaltante quale che siano le motivazioni che l'abbiano determinata. È invece irrilevante il fatto che la revoca, della quale la stazione appaltante ha censurato l'omessa dichiarazione, sia intervenuta in una procedura non conclusa da formale aggiudicazione né con la stipulazione del contratto di appalto, considerato che si tratta, pur sempre, di addebito mosso all'operatore nell'ambito della procedura di affidamento (e, poi, di esecuzione) di un pregresso servizio professionale del quale la stazione appaltante meritava di essere edotta ai fini della valutazione della sua affidabilità.

**D'altra parte, dicono i giudici, il codice dei contratti pubblici**, come le Linee guida Anac n. 6, più volte citate dall'appellante, fanno riferimento alla pregressa risoluzione contrattuale come autonoma fattispecie di «grave illecito professionale» e non per ridurre ad essa soltanto gli obblighi informativi dell'operatore.

© Riproduzione riservata



# Commercialisti, dottori e ragionieri fanno attività diverse

## CASSAZIONE

I giudici di legittimità ribadiscono le differenze in una causa previdenziale

**Alessandro Galimberti**  
MILANO

Ragioniere commercialista e dottore commercialista restano attività professionali distinte, qualificate da distinti percorsi formativi, con regimi previdenziali separati e persino con differenti codici fiscali Ateco (Iva).

Dopo più di dieci anni dall'unificazione dell'Albo, la Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza 30275/18) torna sul tema, diventato a quell'epoca un tormentone, per ribadire le conclusioni di principio già affermate cinque anni fa sulle distinzioni genetiche tra le due sezioni (Cassazione 4796/13) e, oggi, con una coda coerente: il diritto del ragioniere divenuto dottore commercialista a essere cancellato dalla sua Cassa di provenienza per essere accolto in quella "di spettanza".

Il caso innescato davanti al Tribunale di Trieste, che per due volte nei gradi di merito aveva frustrato l'aspirazione del neo-dottore, sembra voler risolvere una volta per tutte il quesito sul diritto di transito tra Casse: secondo la Corte si tratta infatti di un diritto vero e proprio, corredato dal dovere della Cassa dei ragionieri di prendere atto del nuovo *status* dell'ex collega e di consentirgli, previa richiesta di cancellazione, un divorzio indolore. Anche perché, chiosa la Cassazione nell'articolata motivazione della sentenza, non si tratta di mera questione nominalistica, visto che cambia proprio il regime e il tipo delle prestazioni

offerte agli iscritti, migliori sotto il tetto della Cassa che, anche numericamente, è più popolosa. La regola semmai, insiste la Corte, è opposta a quella pretesa dai ragionieri, e consente la permanenza nella cassa "non allineata" al titolo solo in via eccezionale, e non appunto come normalità, normalità che vuole i ragionieri attivi come tali sotto la propria previdenza e i dottori idem.

Chiarita senza ombre di dubbio la questione - anche con rimando all'intesa intervenuta tra le due Casse (il 13 marzo 2014) - la Sezione Lavoro spende invece molte righe per sottolineare la persistente separazione tra le due attività ragioniere/dottore commercialista, «due categorie professionali» a cui si ricollegano «differenti titoli soggettivi per l'iscrizione (laurea o diploma), differenti esami di abilitazione per l'accesso alla professione (...) e, anche a fini fiscali, differenti codici Ateco spettanti ai fini Iva».

Nel momento in cui un professionista scala da un elenco all'altro, cambia di fatto e di diritto l'attività svolta, perde nel caso specifico il titolo di ragioniere e «non potendo più esercitare l'attività professionale di ragioniere né con il carattere di continuità né in maniera saltuaria» deve «essere cancellato pure dalla Cassa dei ragionieri». E siccome le prestazioni offerte sono tra l'altro diverse e con regolamentazioni differenti, «non si capisce sulla base di quale principio si possa riconoscere ad un sistema previdenziale di categoria di escludere la propria operatività nei confronti di un soggetto pur rientrante nella categoria e svolgente le attività alle quali si riferisce». Appunto perché ragioniere è una cosa, dottore commercialista un'altra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pine Vela, la Consulente merite al centro la scelta consapevole della famiglia

**ESCLUSIVE TARIFFE MENSILI**  
 a partire da **269€ + IVA**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LINEE GUIDA AGID**

## Dopo cittadini e imprese, identità digitale per i professionisti

De Stefanis a pag. 32

La Conferenza delle regioni dà via libera alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale

# Identità digitale ai professionisti

## Dalla Pec allo Spid nei rapporti con imprese e p.a.

DI CINZIA DE STEFANIS

**D**opo imprese e cittadini, anche i professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti aziendali e del lavoro e molti altri) avranno la possibilità di utilizzare lo strumento di identità digitale, presentandosi con la propria qualifica professionale. E non agendo, come è stato fino ad ora, come dei semplici cittadini nei rapporti con la p.a. Novità non da poco conto, perché una sola *username* e una *password* consentiranno ai professionisti di accedere da computer, tablet e smartphone a tutti i servizi online della p.a. Tutto ciò potrebbe essere determinante per trasformare lo *Spid*, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, nell'unico sistema, obbligatorio, di identificazione e notifica nei rapporti tra professionisti, imprese e p.a. A indicare la

direzione sono le linee guida dell'**Agenzia per l'Italia digitale** (Agid), che dettano le regole per il «rilascio dell'identità digitale per uso professionale», a cui devono attenersi i gestori di identità digitali del sistema Spid; regole che hanno ricevuto ieri il parere favorevole della Conferenza delle regioni, dell'Anci (associazione nazionale dei comuni) e dell'Upi (unione province italiane). Le regioni hanno espresso parere favorevole, con raccomandazioni tese ad aprire un confronto con la stessa Agid. Per esempio, hanno chiesto di capire come potrà una p.a. dotare i propri dipendenti di identità Spid a uso professionale. E quali saranno i costi associati e quali le modalità di acquisizione. Lo stesso nodo è stato posto per i service provider della p.a. che rappresentano, di fatto, la vetrina nei confronti dell'utente. Questo perché, secondo le regioni, «le azioni che a vario

titolo insistono sul tema Spid devono portare a un beneficio complessivo del sistema e non rappresentare un aggravio per l'adozione».

**Passaggio da Pec ed e-mail alle piattaforme uniche.** Il nuovo «formato Spid» (sistema pubblico di identità digitale) assicurerà comunicazioni più chiare e sicure tra p.a. e mondo professionale. L'identità digitale per i professionisti diventerà un punto focale, nel processo di transizione da un sistema di scambi e notifiche di informazioni, atti e documenti, basato sull'uso della posta elettronica certificata o della e-mail (inclusa e-mail del cittadino), a un sistema concentrato sul solo utilizzo delle piattaforme telematiche. Tutto ciò per trasformare Spid nell'unico sistema, obbligatorio, di identificazione e notifica nei rapporti tra imprese, professionisti e la p.a. Nello specifico, le linee guida dell'Agid individua-

no le modalità che gli identity provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, utili ad attestare l'appartenenza di una persona fisica ad un'organizzazione e/o la sua qualità di professionista.

**Obbligatorietà di un contratto tra le parti.** La regolazione del rapporto fra il gestore di identità digitali e il soggetto che la richiede per uso professionale è oggetto di contrattazione fra le parti. Il rilascio dell'identità digitale a uso professionale per le persone giuridiche dovrà avvenire sulla base di un contratto perfezionato tra il gestore e la persona giuridica. L'identità digitale conterrà l'attributo *identityPurpose* con codice P. Questo consentirà ai fornitori di servizi Spid di regolare l'accesso ai servizi dedicati a professionisti e persone giuridiche. Resta in carico ai fornitori dei servizi Spid di definire il livello di autorizzazione associato alla persona fisica risultante dall'identità digitale

### Al via l'identità digitale per i professionisti

I professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti aziendali e del lavoro e molti altri) avranno a breve la possibilità di utilizzare lo strumento di identità digitale presentandosi con la propria qualifica professionale nell'accedere ai servizi della p.a.

Il mondo professionale potrà accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica *username* e *password* utilizzabile da computer, tablet e smartphone

Il sistema Spid assicura la piena protezione dei dati personali, non è consentito alcun tipo di profilazione. La *privacy* è garantita

Con un'unica *password* è possibile effettuare le pratiche d'impresa, prenotare visite sanitarie e accedere alla rete wi-fi pubblica

**In sintesi**

**1**

**SUPERAMMORTAMENTO**

Il Ddl di Bilancio non prevede ad oggi la proroga del superammortamento. La maggiorazione quindi potrà essere fruita solo per nuovi investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 o entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la fine del 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione

**2**

**IPERAMMORTAMENTO**

In vista di una possibile rimodulazione dell'iperammortamento, chi intende fruire dell'agevolazione alle condizioni attuali dovrà definire i propri investimenti entro il 2018, con la possibilità di consegna entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione

**3**

**BONUS FORMAZIONE**

In assenza di proroga, il credito per la formazione resta in vigore per le spese 2018. C'è tempo fino a fine anno per gli adempimenti: impegno a effettuare investimenti in attività ammissibili nel contratto collettivo o territoriale, predisposizione della relazione che illustri le attività e della documentazione idonea a dimostrare la corretta applicazione

# Industria 4.0 in versione large, ultima chiamata per le imprese

**AGEVOLAZIONI**

**Settimane contate per chi vuole incassare il superammortamento**

**Bonus formazione: spese da rendicontare entro il 31 dicembre**

**Cristiano Margheri  
 Niccolò Puosi**

Rush finale per i soggetti che vogliono beneficiare delle agevolazioni per il 2018. In vista del termine del 31 dicembre, le società interessate dovranno prestare particolare attenzione alle norme in scadenza (di cui al momento non è ancora certa la proroga) e predisporre tutti gli adempimenti necessari per beneficiare degli sgravi fiscali.

Tra le misure del pacchetto Industria 4.0, in attesa di conoscere il loro destino, vi sono sicuramente i maxi-ammortamenti fiscali per nuovi investimenti in beni strumentali aziendali ed il credito d'imposta per la formazione 4.0. Ma andiamo con ordine.

Il superammortamento è stato ori-

ginariamente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2016. Il nuovo Governo non pare intenzionato a concedere un'ulteriore proroga della maggiorazione del 30% (40% per gli acquisiti effettuati fino al 31 dicembre 2017) del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. Pertanto, i contribuenti che volessero beneficiare della misura in scadenza, devono accertarsi che gli investimenti in beni materiali strumentali siano effettuati entro il 31 dicembre 2018, con la possibilità di consegna posticipata entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la fine del 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Dal 2019, per favorire le imprese di minori dimensioni, per l'iperammortamento dovrebbero scattare nuove modalità operative, con la previsione di più aliquote agevolative. In particolare, la maggiorazione non sarà più solo del 150% del costo di acquisizione ma, con tutta probabilità, si differenzierà a seconda della dimensione dell'investimento, riducendosi all'aumentare del valore del bene. In base alle attuali indicazioni, la maggiorazione del 150% dovrebbe permanere

solo per gli investimenti minori, ovvero quelli di valore inferiore ai 2,5 milioni. In attesa della nuova versione del beneficio, i contribuenti interessati potranno sfruttare l'agevolazione in essere, finalizzando i propri investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, tassativamente elencati nell'allegato «A» alla legge di Bilancio 2017, entro il 31 dicembre 2018, con la possibilità di consegna posticipata entro il 31 dicembre 2019 alle medesime condizioni previste per il superammortamento (accettazione dell'ordine e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro il 2018).

Gli stessi contribuenti dovranno inoltre prestare particolare attenzione al requisito dell'interconnessione del bene. Qualora questo requisito risulti rispettato già nel 2018, la società dovrà predisporre entro il termine dell'anno una relazione del legale rappresentante o, in caso di beni con valore superiore a 500mila euro, richiedere la perizia asseverata ad un soggetto indipendente. Da segnalare anche che, allo stato attuale, le misure (super e iperammortamento) risultano cumulabili con la mini Ires (15%) sugli investimenti, prevista dalla bozza di legge di Bilancio 2019.

Si prospetta, invece, una breve vita

per il credito d'imposta per la formazione del personale, introdotto con la legge di Bilancio 2018. Questa misura agevolativa, che prevede un credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, è applicabile alle sole spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In assenza di un'espressa proroga, le medesime spese sostenute per le attività svolte nel 2019 non saranno dunque più agevolabili. Le società dovranno pertanto provvedere, entro il 31 dicembre 2018, a rendicontare le spese sostenute attraverso idonea documentazione contabile e amministrativa (compresi i registri nominativi di svolgimento delle attività) e predisporre la relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative. È, inoltre, richiesta la certificazione contabile da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Imprese innovative, bando da 4 milioni

**LAZIO**

Scade a fine dicembre la chiamata dedicata a startup e spin-off

**Sergio Praderio**

Scade alle 12 del 31 dicembre il termine per le domande di finanziamento a valere sul bando Por Fesr «Pre-seed» di Regione Lazio, destinato a nuove iniziative imprenditoriali innovative e spin-off di ricerca, in linea con le Strategie di specializzazione intelligente. L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere le prime fasi di avviamento delle startup innovative e di aiutarle a sviluppare il loro business.

Il budget, pari a 4 milioni, è destinato alle imprese costituite dopo la pubblicazione dell'avviso e prima della firma dell'atto di impegno o, al più tardi, al momento della richiesta della prima erogazione. Questi soggetti devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese italiano e avere sede operativa nel Lazio. Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 100% delle spese ammissibili, è commisurato agli apporti di capitale e, per gli spin-off, anche agli apporti di tempo lavorativo di uno o più «soci innovatori» dell'iniziativa imprenditoriale ed è erogato entro questi limiti: Startup innovative: da 10 a 30 mila euro; l'erogazione può arrivare a 40 mila euro in presenza di investitori terzi che apportino capitale per almeno 10 mila euro. Spin-off: fino a un massimo pari alla somma del valore del tempo lavorativo fornito dai «soci innovatori» nel primo anno e del loro apporto di capitale. I progetti devono essere basati su una soluzione già individuata e su un team con capacità adeguate, sulla base di un piano a un anno che possa suscitare interesse degli operatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

